



PRODIGITALE

Professionisti

Rete

Organizzazione

COMPARAZIONE

TESTO ATTUALE DL 193/2016

CON EMENDAMENTI APPROVATI

dalle commissioni riunite V-VI in sede referente pubblicate nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016 (n. 721) riferite al C. 4110, in ordine di pubblicazione in data 10 novembre 2016.

**Proposta emendativa 4.215. nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C.
4110**

- 4.215.

- pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016 [nascondi](#)

**Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del
09/11/2016 [[apri](#)]**

4.215. [approvato](#)

Al comma 1, capoverso ART. 21, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

[Schullian Manfred](#), [Alfreider Daniel](#), [Plangger Albrecht](#), [Gebhard Renate](#), [Ottobre Mauro](#), [Marguerettaz Rudi Franco](#)

ATTUALE

Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute). - 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche' i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre e' effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

**Proposta emendativa 4.4. nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C.
4110**

- 4.4.

- pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016 [mostra](#)

- 4.4. (nuova formulazione)

- pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016 [nascondi](#)

**Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del
09/11/2016 [[apri](#)]**

4.4.(nuova formulazione) [approvato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso ART. 21, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio;

al comma 4, sostituire le parole: Dalla stessa data con le seguenti: Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui al comma 1, capoverso articolo 21, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal 1° gennaio 2017;

al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2016.

[Pelillo Michele](#)

Proposta emendativa 4.141. nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

- 4.141.

- pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016 [nascondi](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016 [[apri](#)]

4.141. [approvato](#)

Al comma 1, capoverso ART. 21, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e l'amministrazione, anche con il ricorso agli adeguati strumenti tecnologici, ferme le esigenze di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

[Piccone Filippo](#)

ident. [4.171.](#), [4.191.](#)

art.21 c.3 - attuale

3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalita' di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».

**Proposta emendativa 4.238. nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C.
4110**

- 4.238.

- pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016 [nascondi](#)

- pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016 [nascondi](#)

**Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del
09/11/2016 [[apri](#)]**

4.238. [approvato](#)

Al comma 2, capoverso ART. 21-ter:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articoli 21 e 21-bis inserire le seguenti: ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il Governo

4.238.

Al comma 2, capoverso ART. 21-ter:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articoli 21 e 21-bis inserire le seguenti: ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il Governo

ATTUALE

Art. 21-ter (Credito d'imposta). - 1. Ai soggetti in attivita' nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, e' attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a € 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico e' stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000.

2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui e' stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

3. Ai soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le modalita' di cui all'articolo 21, nonche', sussistendone i presupposti, hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' attribuito, unitamente al credito di cui al comma 1, un ulteriore credito d'imposta di € 50,00. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e' indicato in dichiarazione ed utilizzato secondo le modalita' stabilite nel comma 2.».

Proposta emendativa 4.5. nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

- 4.5. (nuova formulazione)

- pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016 [nascondi](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016 [[apri](#)]

4.5.(nuova formulazione) [approvato](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di euro 2, per ciascuna fattura, con un massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza indicata nel periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con una sanzione da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza indicata nel periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.».

[Petrini Paolo, Pelillo Michele, Barbanti Sebastiano, Capozzolo Sabrina, Carella Renzo, Causi Marco, Currò Tommaso, De Maria Andrea, Di Maio Marco, Fragomeli Gian](#)

[Mario, Fregolent Silvia, Ginato Federico, Gitti Gregorio, Lodolini Emanuele, Moretto Sara, Ragosta Michele, Ribaldo Francesco, Zoggia Davide, Rubinato Simonetta](#)

ident. 4.62. (nuova formulazione)

SANZIONI attuali

«2-bis. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e' punita con una sanzione da € 5.000 a € 50.000».

Proposta emendativa 4.192. nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

- 4.192.

- pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016 [nascondi](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016 [[apri](#)]

4.192. [approvato](#)

Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al comma 2, lettera a), dopo le parole: "nell'anno" sono inserite le seguenti: "ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)».

Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della lettera a-bis) del comma 6, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[Capelli Roberto](#), [Tabacci Bruno](#)

ident. [4.88.](#), [4.104.](#), [4.151.](#), [4.170.](#)

art.39 DPR 642/1972 attuale

Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato:

a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:

- 1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
- 2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
- 3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;

b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo.

**Proposta emendativa 4.81. nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C.
4110**

- 4.81.

- pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016 [nascondi](#)

**Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del
09/11/2016 [[apri](#)]**

4.81. [approvato](#)

*Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due
anni".*

[Sottanelli Giulio Cesare, Galati Giuseppe, Romano Francesco
Saverio, Abrignani Ignazio, D'Agostino Angelo
Antonio, D'Alessandro Luca, Faenzi Monica, Lainati Giorgio, Marcolin Marco, Mottola Giovanni Carlo
Francesco, Parisi Massimo, Rabino Mariano, Vezzali Maria Valentina](#)

riduzione a 2 anni dei termini di accertamento

**Proposta emendativa 4.61. nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C.
4110**

- 4.61.

- pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016 [nascondi](#)

**Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del
09/11/2016 [[apri](#)]**

4.61. [approvato](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "per gli anni dal 2012 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2019".

[Misiani Antonio, Marchi Maino](#)

recupero evasione da parte dei Comuni

art. 12 BIS attuale

Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2017 (12), la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento.

Proposta emendativa 4.06. nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

- 4.06.

- pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016 [nascondi](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016
[apri]

4.06. [approvato](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping).

1. A partire dal 1° gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO e consentire la piena operatività su tutto il territorio nazionale di quest'ultimo, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stabilite modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.

3. Al comma 1 dell'articolo 38-*quater* del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 le parole: «a norma dell'articolo 21» sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.

5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.

[Boccadutri Sergio](#), [Bernardo Maurizio](#), [Pelillo Michele](#), [Carbone Ernesto](#), [Coppola Paolo](#), [Losacco Alberto](#), [Bruno Bossio Vincenza](#), [Barbanti Sebastiano](#), [Abrignani Ignazio](#), [Carbone Ernesto](#)

art 38 quater DPR 633/72 attuale

Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila [n.d.r. euro 154,94] destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, [...] e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale (2), vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.